

**SOMMARIO: 1. Profili generali della riforma - 2. Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) - 3. Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale: art. 452-ter c.p. - 4. Il disastro ambientale ex art. 452-quater c.p. - 5. Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività: art. 452-sexies c.p. - 6. Le fattispecie colpose ex art. 452-quinquies e l'impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.) - 7. Le aggravanti di cui agli artt. 452-octies e 452-nonies c.p. - 8. L'omessa bonifica - 9. Il coordinamento investigativo ex art. 118 disp. att. c.p.p.**

## 1. Profili generali della riforma

Già sul finire degli anni '80, al fine di allineare la legislazione nostrana a quella di numerosi paesi europei, la più accreditata dottrina penalistica aveva indicato la necessità di introdurre all'interno dell'ordinamento fattispecie di natura delittuosa quale presidio penale dell'ambiente (PATRONO). Tale esigenza non venne soddisfatta adeguatamente dall'emanazione del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 e dei successivi D.Lgs. 16.1.2008, n. 4 e 29.6.2010, n. 128 i quali riordinarono e sistematizzarono nel suo complesso la normativa di contrasto all'inquinamento la quale, ciò nonostante, risultava ancora incoerente, per alcuni versi "simbolica" (non essendo idonea a garantire apprezzabili risultati di tutela) oltre a presentare i più vistosi difetti della legislazione di tipo "emergenziale", primo fra tutti la disorganicità. Poco incisivo si dimostrò altresì il recepimento della direttiva del Parlamento europeo 2008/99/CE avvenuto mediante il D.Lgs. 7.7.2011, n. 121 che introduceva nel codice penale le fattispecie contravvenzionali di cui all'art. 727-bis («Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette») e all'art. 733-bis («Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto») (v., *infra*, cap. IV, § 7), tanto che, dopo l'eco mediatica generata dal già ricordato caso "Eternit", secondo plurime voci, la normativa penale italiana era reputata «assolutamente inadeguata» a prestare tutela non solo all'ambiente ma altresì ai beni primari della vita e della salute sia dei singoli che della collettività (GATTA, MADEO, SIRACUSA).

L'opzione di inserire i reati ambientali nel codice penale risale al progetto Pagliaro del 1992 il quale prevedeva fattispecie delittuose e contravvenzionali ed era stata recepita altresì dallo schema di disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile del 1999, il quale già ammetteva l'introduzione di un nuovo titolo VI-bis rubricato per «Delitti contro l'ambiente» comprensivo di quattro ipotesi delittuose: inquinamento ambientale, distruzione del patrimonio naturale, traffico illecito di rifiuti e frode ambientale. Tale impostazione era replicata dal disegno di legge delega 22.5.2007 (Camera dei deputati n. 2692, XV Legislatura) che prevedeva sempre l'introduzione di un nuovo titolo VI-bis («Dei delitti contro l'ambiente»), comprensivo di diverse fattispecie delittuose, tra cui l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l'alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica, il traffico illecito di rifiuti.

La novella del 2015 consta di **due aree d'intervento sul diritto penale dell'ambiente**: la prima interessa il codice penale, la seconda il Testo Unico sull'Ambiente che, per comodità, indicheremo nel prosieguo come T.U.A.

Quanto alle modifiche inserite nel codice penale, quella più significativa è l'introduzione del titolo VI-bis dedicato ai «Delitti contro l'ambiente» ove sono contenute cinque nuove figure delittuose: l'inquinamento ambientale (art. 452-bis, aggravato ai sensi dell'articolo successivo quando dall'inquinamento siano derivate morti o lesioni) ed

il disastro ambientale (art. 452-*quater*), puniti anche a titolo colposo giusta la previsione dell'art. 452-*quinquies*. Le ulteriori fattispecie neo-introdotte sono il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 432-*sexies*), l'impedimento del controllo (art. 452-*septies*) e l'omessa bonifica (art. 452-*terdecies*). Il titolo è completato da disposizioni di varia natura, comprese due aggravanti: quella di cui all'art. 452-*octies* riferita ai delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416-*bis*, e l'aggravante ambientale *ex art.* 452-*novies*, avente carattere comune e applicabile quando un fatto previsto come reato «è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti nel titolo». L'art. 452-*decies* contiene una disposizione premiale applicabile nei casi di ravvedimento operoso, l'art. 452-*undecies* introduce una nuova ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente; da ultimo l'art. 452-*duodecies* disciplina la misura riparatoria, applicabile in tutte le ipotesi di condanna o applicazione di pena *ex art.* 444 c.p.p. (sempre per un delitto ricompreso nel titolo *de quo*), del ripristino dello stato dei luoghi.

L'opzione testé descritta non è priva di ragioni; del pari l'ubicazione immediatamente successiva alle disposizioni poste a tutela dell'incolumità pubblica risponde ad un preciso obiettivo legislativo: rimarcare la **stretta relazione tra ambiente e persona**, di modo che, com'è stato evidenziato, «la tutela del primo finisce per ridondare sulla seconda» (TELESCA).

L'avvenuto inserimento dei delitti contro l'ambiente all'interno del codice penale da un lato, con valenza «quasi simbolica» ha fugato l'immagine non corretta che vedeva i reati ambientali declassati al rango d'illeciti minori (CATENACCI) e, dall'altro ha invertito il generalizzato processo di decodificazione di cui la dottrina ha ripetutamente segnalato le storture (FIORE) che ha coinvolto – oltre che l'inquinamento acustico, atmosferico, idrico e da rifiuti – altri settori fra cui spiccano i reati tributari, societari, fallimentari, quelli in tema di stupefacenti e tributari.

Al di fuori del titolo VI-*bis*, ma comunque legate alla disciplina dei nuovi reati, sono le norme che prevedono il raddoppio dei termini di prescrizione (*ex art.* 157, comma 6 c.p.), l'applicabilità dell'incapacità di contrattare con la P.A. a norma del nuovo testo dell'art. 32-*quater* c.p. e infine la modifica in tema di responsabilità degli enti mediante l'aggiornamento dell'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 (v. *infra*, cap. VI).

Di notevole spessore è infine l'intervento sul T.U.A., al quale viene aggiunta una nuova parte sesta-*bis*, recante la «disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale». Per le contravvenzioni previste dal T.U.A. (non per i delitti neo-introdotti) una particolare ipotesi di estinzione del reato modellata sulla falsariga dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuta agli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 281/2008 che si verifica quando vengano correttamente eseguite le prescrizioni impartite dagli organi competenti.

## 2. Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.)

L'art. 452-*bis* c.p. che apre il neo-introdotta catalogo di delitti e su cui l'intero sottosistema di tutela è incentrato, si pone in netta controtendenza nell'articolato panorama della legislazione di tutela dell'ambiente, non tanto per la severità delle pene *ivi* comminate (da due a sei anni di reclusione e da 10.000 a 100.000 euro di multa), quanto poiché richiede, ai fini della consumazione del delitto d'inquinamento, un **livello di offesa all'ambiente di rango superiore**, caratterizzato dalla «compromissione o deterioramento significativi e misurabili».

Se la formulazione della norma in esame – non immune da qualche ridondanza –

richiama le preesistenti ipotesi contravvenzionali che contemplavano quale elemento costitutivo del reato il superamento dei c.d. «valori tabellari» ovvero l'esercizio di singole attività prive di autorizzazione (ad es. l'art. 256 T.U.A.), com'è stato rilevato dai primi commentatori delle nuove disposizioni, problematiche applicative derivano proprio dall'utilizzo nel testo normativo degli aggettivi «significativo» e «misurabile» i quali hanno sostituito la parola «rilevante» ricompresa nella stesura della norma di cui alla proposta di legge n. 1345 (TELESCA). Infatti il termine «significativo» prescelto dal legislatore si presta, inesorabilmente a plurime letture potendo essere inteso sia come “di notevole gravità”, sia “di rilievo” sia come “importante”; neppure il successivo aggettivo «misurabile», se coniugato a quello che lo precede, indirizza in maniera univoca l'interprete. La conseguenza di tale infelice formulazione dell'art. 452-*bis* c.p. è che i giudici chiamati ad applicare la disposizione sono tenuti a acclarare caso per caso se il deterioramento (ovvero la compromissione ambientale) debba considerarsi grave o non rilevante. In virtù della consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi in tema di necessaria determinatezza della legge penale, la formulazione dell'art. 452-*bis* c.p. (che si presenta piuttosto deficitaria quanto a precisione) potrebbe tuttavia resistere all'eventuale vaglio del Giudice delle leggi (in virtù di quanto prescrive l'art. 25 Cost.) se non altro perché, considerati i fini che sorreggono l'incriminazione *de qua*, la descrizione che caratterizza la fattispecie in esame consente comunque al giudice di stabilire il significato delle locuzioni adoperate senza travalicare il compito esecutivo ordinariamente allo stesso demandato (Corte cost., 13.1.04, n. 5, in *Giur. cost.*, 2004, 1, 80).

Trattasi di **delitto di evento a forma libera** («Chiunque cagiona»), non necessariamente plurisoggettivo, che può essere consumarsi anche fuori da un contesto imprenditoriale ed a prescindere dalla titolarità di particolari *status* in capo al soggetto attivo; il delitto deve tuttavia ricollegarsi, su un piano squisitamente eziologico, ad una condotta abusiva. Allo stato, è tuttavia arduo comprendere le ragioni del legislatore che ha preferito introdurre il concetto di abusività (operante anche con riferimento ad altre nuove ipotesi delittuose, quali il disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* ed il traffico e abbandono di materiale ad alta attività *ex* art. 452-*sexies*), rispetto alle precedenti proposte di riforma le quali, invece, si limitavano a fare riferimento a «disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale». È stato sostenuto, ben prima del varo della L. n. 69 del 2015, come costituisca un non senso, in tema di delitti ambientali, far dipendere la punibilità di fatti gravissimi dall'osservanza o non delle «pessime, carenti e, molto spesso, complicate e di difficile comprensione ed attuazione, norme regolamentari ed amministrative oggi esistenti»; il che equivale a «subordinare la tutela di beni costituzionalmente garantiti a precetti amministrativi spesso solo formali o a norme tecniche che, spesso, sembrano formulate apposta per essere inapplicabili» (AMENDOLA). Si osservava inoltre come punire solo chi cagiona abusivamente un disastro ambientale o un inquinamento rilevante, significherebbe, *a contrario*, accettare che possa essere lecito o, addirittura, autorizzato un disastro ambientale purché “non abusivo”.

A ben vedere l'opzione in parola era stata già sperimentata in occasione dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 260 D.Lgs. n. 152/2006: «Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti» con riguardo alla quale, proprio la Cassazione, si era espressa considerando come abusive le condotte che si traducevano nell'esercizio di attività non autorizzate o con autorizzazione scaduta o palesemente illegittima, ovvero nell'esercizio di attività compiute in totale difformità dal titolo autorizzativo (Cass. pen., 20.12.12, n. 19018, in *Cass. pen.*, 2013, 12, 4642 ; Id., 19.10.11, n. 47870, in *C.E.D.*

*Cass.*, 251965; *Id.*, 21.10.10, n. 40945, *ivi*, 248629). Secondo la Corte, dunque, sussisterebbe il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (c.d. attività clandestina), ma anche quando esse siano **scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti**, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati e/o accompagnati da false attestazioni circa la natura del rifiuto, «in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori» (v., *infra*, Cap. IV, § 3.1).

È agevolmente prevedibile che il concetto di abusività inerente la fattispecie contenuta nell'art. 260 T.U.A., non possa attagliarsi *sic et simpliciter* ai nuovi delitti di evento introdotti dalla riforma in questione: per questi ultimi la principale questione interpretativa non s'incentra solo sulla sussistenza di mere violazioni formali delle autorizzazioni ottenute, bensì, sul **nesso eziologico esistente tra la condotta dell'agente ed i gravi eventi in concreto prodotti**. L'abusività indicata dalla norma non può che essere considerata come varia e multiforme; per cui ricercare una nozione che si attagli a tutte le ipotesi di reato sarebbe pressoché impossibile, atteso altresì che il reato di cui all'art. 260 D.Lgs. 152/2006 è di condotta, mentre quello in esame è di evento. Appare, inoltre, quanto mai problematico ipotizzare violazioni amministrative meramente formali o di poco rilievo (es. irregolarità nella tenuta dei registri di carico e di scarico o nella redazione dei formulari) che possano ritenersi idonee a contribuire a determinare eventi di simile portata. Ma ciò lo impone, se non altro, una corretta interpretazione costituzionalmente orientata. In effetti, se dette violazioni hanno comunque contribuito o determinato l'inquinamento o il disastro ambientale, non si vede come – pur trattandosi di mere violazioni amministrative – possa esserne comunque negato il connotato di abusività, sotto il profilo causale.

Con riferimento ai nuovi reati di danno, **la reiterata violazione di norme di rilevanza penale o anche amministrativa può integrare le fattispecie in esame**, a condizione che le violazioni *de quibus* siano reputate atte a determinare, in applicazione del principio di causalità, i relativi eventi tipici. *A contrario*, la richiesta abusività inserita come elemento costitutivo dei delitti di nuovo conio, comporterebbe inevitabilmente che non possa essere sanzionata penalmente, per effetto delle vecchie e nuove norme, una condotta che, collocandosi nella legalità, sia stata in grado comunque, di provocare gli eventi previsti dalle nuove fattispecie incriminatrici. È certo, infatti, che il vigente assetto normativo consente ancora – nel rispetto dei limiti di legge – l'immissione nell'ambiente di sostanze potenzialmente nocive e pericolose (si pensi al mercurio o alla diossina), il cui accumulo nel tempo, può cagionare (o in effetti cagiona) una compromissione delle matrici naturali o ambientali. È parimenti certo e auspicabile – anche in considerazione del progresso tecnologico degli impianti di produzione – che detti limiti, in un prossimo futuro, possano divenire sempre maggiormente restrittivi, nella consapevolezza che l'ambiente, **comunque**, subisce un pregiudizio dalle immissioni in parola. Ma è anche vero che le nuove ipotesi criminose – salvo quanto si dirà con riferimento alla previsione di cui all'art. 452-*quinquies* (v. *infra*, § 6) – sono in massima parte dolose, per cui, per la loro sussistenza, sotto il profilo soggettivo, è necessario che risulti provata la rappresentazione e la volizione dell'evento. Ne consegue, che nei casi di comportamenti palesemente *contra ius*, non sussisteranno difficoltà applicative le quali, al contrario, potrebbero aversi laddove vengano in rilievo attività imprenditoriali, ove dovrà accertarsi il necessario dolo diretto, rispetto ad una condotta che cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili e, a maggior

ragione, rispetto al più grave evento del delitto di disastro ambientale di cui all'art. 452-*quater* c.p. Del resto, non muterebbe il quadro interpretativo se si ricorresse alla figura del dolo alternativo (in cui il soggetto vuole indifferentemente due eventi), perché rientrerebbe nell'ambito della *probatio diabolica* dimostrare che una data impresa abbia di mira l'aggressione o la distruzione dell'ambiente.

È necessario, per quanto detto, che **chi pone in essere la condotta "abusiva" debba rappresentarsi con certezza che dalla stessa deriverà una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile dell'ambiente, ovvero un disastro**. Potrebbe anche sostenersi, come altri autori hanno fatto, che il termine «abusivamente» utilizzato dal legislatore abbia in effetti delimitato il c.d. "rischio consentito": si sarebbe voluto cioè, subordinare la punibilità di condotte oggettivamente inquinanti alla violazione delle norme di legge o alle prescrizioni dei titoli abilitativi. Seguendo detta impostazione, il termine «abusivamente» non sarebbe dunque limitato soltanto alla c.d. "clandestinità", ma esteso alla violazione di norme di legge (statali o regionali) o di prescrizioni amministrative. Si potrebbe sostenere quindi, che con detta disposizione il legislatore non ha inteso sottoporre a sanzione penale qualsiasi forma di inquinamento, ma soltanto quella **derivante da condotte che fuoriescono dal c.d. "rischio consentito"**. Siffatta opzione, a nostro avviso, si presenta in linea con i contenuti della direttiva 2008/99/CE, attesa la vigenza della separazione dei poteri, in virtù della quale compete al potere legislativo ed all'esecutivo stabilire i limiti ed i livelli di inquinamento tollerabili, individuando anche quelli "socialmente accettabili". Del resto, situazioni anomale possono verificarsi, nei casi in cui le autorizzazioni e prescrizioni siano conseguenza di altre condotte penalmente rilevanti (corruzione, abuso di ufficio), ma la magistratura, mediante gli istituti della disapplicazione ed ora, della c.d. "verifica" della conformità dell'attività formalmente assentita alle regole di settore, è dotata degli strumenti idonei per ritenere incriminabili condotte apparentemente realizzate in conformità al diritto (il c.d. "abuso del diritto"). Vero è che l'inquinamento ambientale non è definito dalla norma in esame, la quale comunque fa riferimento al danno delle principali matrici ambientali anche se la definizione che più sembra avvicinarsi e meglio attagliarsi al caso di specie è quella di cui all'art. 300 T.U.A. a mente del quale costituisce danno ambientale «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima». Ai sensi poi, della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale «il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: *a*) alle specie e agli *habitat* naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla L. 11.2.1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica; *b*) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti dalla Direttiva 2000/60/CE, ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'art. 4, par. 7 di tale direttiva; *c*) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; *d*) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente». La coincidenza delle parole utilizzate dal legislatore proprio per formulare la nuova norma incriminatrice è altamente significativa: «qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima». Trattandosi di **reato di evento in senso naturalistico**, la compromissione o il deterioramento quantificabile può riferirsi anche a una sola matrice ambientale, quale «acqua, aria o porzioni estese

del suolo o del sottosuolo», ovvero un ecosistema considerato nel suo complesso, o la “biodiversità”, anche agraria, la flora o la fauna. Oggetto di tutela sono quindi, le componenti abiotiche (acqua aria o suolo) e biotiche (flora o fauna). Si pensi ad una vasta moria di pesci in un lago o di uccelli stanziali, a danni cagionati alle colture di un terreno contaminato, all’inquinamento dell’aria, con gravi ricadute sulla sua qualità, per i vari soggetti di un intero ecosistema, uomini compresi; ed ancora alla compromissione della “biodiversità” con l’emissione deliberata nell’ambiente di OGM (art. 36 D.Lgs. n. 224/2003). Di certo il legislatore ha preferito impiegare termini non numerici per indicare le porzioni ambientali oggetto di tutela riferendosi testualmente a «porzioni estese... del suolo e del sottosuolo». Si potrebbe ipotizzare che tale opzione sia stata dettata dalla volontà di escludere condotte criminose di “minore impatto” che, a ben vedere, potrebbero rientrare nel fuoco delle previgenti fattispecie contravvenzionali di cui agli artt. 256 e ss. T.U.A.

Con la recente sentenza n. 46170 del 2016 la Cassazione ha affrontato i concetti di «compromissione» e «deterioramento» che caratterizzano la condotta di inquinamento ambientale *ex art. 452-bis c.p.* evidenziando che con la prima locuzione deve intendersi una «condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di squilibrio funzionale, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell’ecosistema». Allorquando questi ultimi subiscano invece uno «squilibrio strutturale» caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità, secondo i Giudici di legittimità, si verifica un «deterioramento».

Con riguardo alla reversibilità del danno, la Corte ha stigmatizzato un errore interpretativo in cui è incorso il giudice *a quo* il quale aveva ritenuto rilevante, ai fini della configurabilità del reato in esame, solo la compromissione o il deterioramento che potesse considerarsi “irreversibile” omettendo di considerare che la possibile reversibilità del fenomeno inquinante non ha rilievo con riguardo alla fattispecie di cui all’art. 452-*bis* c.p. Come meglio si dirà nel prosieguo (v. *infra* § 3), solo la fattispecie di cui all’art. 452-*quater* c.p., fa espresso riferimento al concetto di reversibilità, specificando che il disastro ambientale si concreta in un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema che si presenti irreversibile o che, comunque, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo mediante l’adozione di provvedimenti eccezionali.

Diversamente il delitto p. e p. dall’art. 452-*bis* c.p. richiede espressamente che la compromissione ovvero il deterioramento siano «significativi» e «misurabili»; di conseguenza, esclusi i fatti di minore rilievo, il livello di lesività deve essere di certo considerevole oltre che oggettivamente rilevabile anche sotto il profilo quantitativo, **ma non irreversibile**.

Un passaggio argomentativo assai interessante di tale pronuncia attiene l’individuazione del livello di significatività del danno che non risulta specificato né nel testo dell’art. 452-*bis* c.p. né in altre norme richiamate. Secondo la Cassazione l’assenza nella disposizione incriminatrice di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi «consente di escludere l’esistenza di un vincolo assoluto per l’interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore», il cui superamento, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l’ambiente, «potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile».

**Questione giurisprudenziale: affinché possa dirsi configurato il reato di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 -bis c.p. è necessario si sia verificata una condizione ambientale di «tendenziale irrimediabilità», bensì che sia stata posta in essere un'attività rilevante di «compromissione» o «deterioramento» ambientale che si può definire di «squilibrio funzionale» e «squilibrio strutturale»?**

**Cass. pen., 21 settembre 2016, n. 46170**

*Questione diversa è, invece, quella concernente la correttezza dell'interpretazione dell'art. 452 bis c.p., offerta dai giudici del riesame.*

*Va ovviamente dato atto della circostanza che trattasi di questione nuova, dal momento che la richiamata disposizione è stata, come noto, introdotta con la L. 22 maggio 2015, n. 68, la quale ha disposto l'inserimento nel codice penale, nel Libro Secondo, della Parte Sesta bis relativa ai delitti contro l'ambiente rispetto ai quali neppure la dottrina, nei contributi sinora offerti, è pervenuta a conclusioni univoche. Tale novità richiede, pertanto, un minimo approfondimento.*

*5. L'art. 452 bis c.p., così dispone: È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.*

*Il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, ritenuto sussistente il requisito della «abusività» della condotta, sul presupposto che l'attività veniva svolta in spregio alle prescrizioni imposte dal progetto di bonifica.*

*Pare dunque opportuno ricordare, in relazione al requisito dell'abusività della condotta (richiesto anche da altre disposizioni penali), che con riferimento al delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, originariamente sanzionato dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis, ed, attualmente, dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, si è recentemente ricordato (Sez. 3, n. 21030 del 10/3/2015, Furfaro ed altri, non massimata) che sussiste il carattere abusivo dell'attività organizzata di gestione dei rifiuti – idoneo ad integrare il delitto – qualora essa si svolga continuativamente nell'inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni, il che si verifica non solo allorché tali autorizzazioni manchino del tutto (cosiddetta attività clandestina), ma anche quando esse siano scadute o palesemente illegittime e comunque non commisurate al tipo di rifiuti ricevuti, aventi diversa natura rispetto a quelli autorizzati.*

*La sentenza, nella quale vengono escluse violazioni dei principi costituzionali rispetto ad eventuali incertezze interpretative connesse, tra l'altro, alla portata del termine «abusivamente», segue ad altre, in parte citate, nelle quali si è giunti alle medesime conclusioni (Sez. 3, n. 18669 del 8/1/2015, Gattuso, non massimata; Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Ghidoli, Rv. 258326; Sez. 3, n. 19018 del 20/12/2012 (dep. 2013), Accarino e altri, Rv. 255395; Sez. 3, n. 46189 del 14/7/2011, Passariello e altri, Rv. 251592; Sez. 3 n. 40845 del 23/9/2010, Del Prete ed altri, non massimata ed altre prec. conf.).*

*Tali principi sono senz'altro utilizzabili anche in relazione al delitto in esame, rispetto al quale deve peraltro rilevarsi come la dottrina abbia, con argomentazioni pie-*

*namente condivisibili, richiamato i contenuti della direttiva 2008/99/CE e riconosciuto un concetto ampio di condotta "abusiva", comprensivo non soltanto di quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.*

*Alla luce di tali considerazioni le conclusioni assunte sul punto dal Tribunale risultano del tutto legittime come pure riconosciuto dal ricorrente.*

6. *Anche in ordine all'individuazione del bene ambientale sul quale si riverberano le conseguenze della condotta non vi è incertezza alcuna, essendo le acque in genere, così come l'aria, espressamente contemplate dall'art. 452-bis c.p., senza alcun riferimento quantitativo o dimensionale, di fatto difficilmente individuabile, diversamente da quanto previsto riguardo al suolo ed al sottosuolo, il cui degrado deve interessarne "porzioni estese o significative".*

*È tuttavia evidente che, in ogni caso, l'estensione e l'intensità del fenomeno produttivo di inquinamento ha comunque una sua incidenza, difficilmente potendosi definire "significativo" quello di minimo rilievo, pur considerandone la più accentuata diffusività nell'aria e nell'acqua rispetto a ciò che avviene sul suolo e nel sottosuolo.*

*La questione, tuttavia, non si pone nel caso in esame, risultando dall'ordinanza impugnata (pag. 7) che l'area interessata dall'intervento bonifica ha un'estensione di 85.000 mq.*

7. *Ciò che invece viene posto in dubbio dai giudici del riesame, come si è detto in precedenza, è il fatto che l'esito delle condotte accertate abbiano effettivamente determinato quella compromissione o un deterioramento significativi e misurabili che la norma richiede.*

*Nell'individuazione del significato concreto da attribuire ai termini "compromissione" e "deterioramento" non assume decisivo rilievo la denominazione di "inquinamento ambientale" attribuita dal legislatore al reato in esame, che evidenzia, sostanzialmente, una condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e neppure sembra di particolare ausilio la definizione contenuta nell'art. 5 D.Lgs. n. 152 del 2006. Iter, che lo stesso articolo, in premessa, indica come fornita ai fini dell'applicazione di quello specifico testo normativo, così come il riferimento ad un "deterioramento significativo e misurabile" contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art. 300, del medesimo D.Lgs.*

*Più in generale, deve ritenersi non rilevante, a tali fini, l'utilizzazione del medesimo termine nel D.Lgs. n. 152 del 2006 (o in altre discipline di settore) non soltanto perché effettuata in un diverso contesto e per finalità diverse, ma anche perché, quando lo ha ritenuto necessario, la L. n. 68 del 2015, ha espressamente richiamato il D.Lgs. n. 152 del 2006, o altre disposizioni.*

*L'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento tra i due termini – autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro – che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.*

*Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inqui-*

nante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater c.p.

8. L'ambito di operatività dell'art. 452-bis c.p., è anche delimitato dall'ulteriore precisazione che la compromissione o il deterioramento devono essere comunque, "significativi" e "misurabili", venendo così elevato in modo considerevole il livello di lesività della condotta, escludendo i fatti di minore rilievo.

Anche in questo caso, infatti, non può prescindersi dal significato lessicale dei termini utilizzati – anch'essi non estranei al diritto ambientale, in quanto utilizzati, ad esempio, nel già citato art. 300 del D.Lgs. 152/06 – considerando che il termine "significativo" denota senz'altro incisività e rilevanza, mentre "misurabile" può dirsi ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile.

L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento, come è stato da più parti già osservato, non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile.

Ovviamente, tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti.

9. Ciò posto, deve rilevarsi che il Tribunale, nel fornire la propria lettura della norma codicistica in esame, richiamando sommariamente i contenuti della relazione redatta dall'Ufficio del massimario (rel. n. 111/04/2013 del 29/5/2015) ha ritenuto di qualificare i richiesti requisiti della compromissione o del deterioramento come condizione di "tendenziale irrimediabilità", caratterizzata da "situazioni di strutturali e non provvisorie inabilità del bene rispetto alle sue funzioni", evidenziando anche la rilevanza del danno che caratterizza la condotta.

Ha tuttavia escluso la sussistenza del reato sulla base di alcune considerazioni che non appaiono, tuttavia, condivisibili.

Cattività posta in essere dall'indagato, ancorché ritenuta abusiva nei termini dianzi specificati, viene presa in considerazione, quanto agli effetti, con riferimento al solo livello di torbidità delle acque, ritenuta un fenomeno inevitabile in presenza di attività di dragaggio.

Il Tribunale esclude però la compromissione o il deterioramento consistente e qualificabile ritenendo non rilevante, in quanto non più verificatasi, una moria di molluschi avvenuta nel 2015.

10. Tali conclusioni non convincono, perché, in primo luogo, paiono riferirsi ad una individuazione dei termini "compromissione" e "deterioramento" che concentra l'attenzione su una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che, per le ragioni in precedenza indicate, la norma non prevede.

Inoltre, il riferimento alla torbidità dell'acqua ed alla moria di mitili nei termini sopra specificati paiono, in assenza di ulteriori specificazioni, riferite soltanto ad alcuni degli effetti prodotti dalla condotta oggetto di provvisoria incolpazione, prescindendo così dal considerare compiutamente quelle condizioni di "squilibrio fun-

*zionale o strutturale” che, ad avviso del Collegio, caratterizzano la condotta penalmente rilevante.*

*In altre parole, sembra che i giudici del riesame abbiano valutato solo quei dati fattuali astrattamente riconducibili alla condizione di irrimediabilità tendenziale del danno preventivamente individuata, offrendo argomentazioni certamente accurate, ma basate su un presupposto errato, lasciando in disparte, evidentemente perché non ritenuti rilevanti, altri aspetti dei quali viene invece dato atto in altre parti del provvedimento, quali, ad esempio, la presenza nei fanghi fuoriusciti dall’area di bonifica, di sostanze tossiche quali i metalli pesanti ed idrocarburi policiclici aromatici (questi ultimi qualificati anche come cancerogeni e mutageni), la cui presenza nelle acque, indipendentemente dagli effetti letali sulla fauna, può determinarne la contaminazione; il livello di torbidità comunque accertato nonostante l’ARPAL avvisasse preventivamente dei controlli gli interessati, i quali, opportunamente evitavano il dragaggio in previsione dei controlli.*

*I dati acquisiti andavano dunque diversamente e globalmente valutati ai fini della qualificazione giuridica dei fatti e della sussistenza del fumus del reato.*

*11. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi affermati.*

Un aspetto di forte criticità della fattispecie in esame attiene al **totale sganciamento di questa rispetto al bene-interesse dell’integrità fisica delle persone**, limitandosi l’art. 452-*bis* a contemplare solo l’ambiente in quanto tale. Deve tuttavia osservarsi in presenza di siffatta apparente contraddizione che la tutela delle persone è affidata dal legislatore, ad altra fattispecie, quella di cui all’art. 452-*ter* c.p. rubricata «Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale». Il concetto di «ecosistema» e quello di «biodiversità» di cui al n. 2 della norma in esame, fanno in effetti, riferimento, il primo, all’accezione dello stesso termine, nel suo complesso, mentre il secondo, solo e soltanto, ad alcune sue componenti essenziali: per **ecosistema** deve intendersi «l’insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un’area delimitata». Nell’ambito di un ecosistema, il complesso ecologico in cui vive una determinata specie animale o vegetale, o una particolare associazione di specie, viene definito biotipo; mentre “biota” è il complesso degli organismi (vegetali, animali, ecc.) che occupano un determinato spazio.

Si ritiene che la compromissione o il deterioramento di più componenti dell’ecosistema dovrebbero dare luogo ad un unico reato, essendo difficile coglierne la differenza, visto che la norma non fa riferimento a parametri quantitativi, ma qualitativi (trattasi di terminologia caratteristica del delitto di cui all’art. 635 c.p.). È stata infine prevista un’aggravante («la pena è aumentata») quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, architettonico, o archeologico, ovvero di danni a specie animali o vegetali protette), ma nulla è stato previsto in caso di esistenza di un vincolo idrogeologico con la conseguenza che siffatto ambito di operatività della norma sembra restare pericolosamente totalmente sprovvisto di tutela.